All. (“A”)

**CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO**

**A TEMPO DETERMINATO E PIENO**

L’anno Duemilaventi il giorno due del mese di luglio , presso la sede del Comune di Santa Vittoria in Matenano (FM);

**T R A**

il **Comune di Santa Vittoria in Matenano** (Provincia di Fermo), Codice Fiscale 00330500448, di seguito anche “Amministrazione”, rappresentato da Vergari Fabrizio responsabile ufficio tecnico e sisma – il quale, ai sensi dell’art. 107, comma 3, lettera c), del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, agisce per conto e nell’interesse del Comune che in questo atto rappresenta;

**E**

il Sig.Grifonelli Giorgio nato a Amandola il 25/05/1987, residente a Montefalcone Appennino in C.da San Biagio n. 5- Codice Fiscale GRF GRG 87E25 A252A di seguito anche “Dipendente”,

**P R E M E S S O**

Che l’art. 50-bis della Legge 15.12.2016, n. 229, come modificato ed integrato dal decreto legge n. 8/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 45/2017 ed in base a quanto previsto dall’art. 4, comma 5, dell’ordinanza del Commissario Straordinario n. 22/2017 consente ai Comuni interessati di assumere, per la gestione della complessa fase dell’emergenza sismica, professionalità di profilo tecnico e/o amministrativo con contratti di lavoro a tempo determinato;

Che con nota prot. n. 706.225 del 17.7.2017, trasmessa via pec e pervenuta in pari data, la Regione Marche, nella persona del Presidente in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione, ha comunicato che questo Comune è autorizzato ad assumere una ulteriore unità di personale (oltre alle numero due autorizzate nel dicembre scorso), per far fronte agli adempimenti conseguenti alla gestione dell’emergenza sismica;

Che l’Amministrazione comunale ha ritenuto di dover procedere all’assunzione del suddetto personale con i seguenti profili professionali:

* N. 2 unità di personale per il settore tecnico -;
* N. 1 unità di personale per il settore amministrativo;

Dato atto che in data 24/10/2019 prot. 5788, la sig.ra Apriletti Cristiana, istruttore amministrativo ha rassegnato le dimissioni con decorrenza 01/11/2019;

Tenuto conto che con determina n. 297 del 11/11/2019 è stata assunta con decorrenza 16/11/2019 la sig.ra Senzacqua Mara e che in data 30/11/2019 ha rassegnato le dimissioni;

Tenuto conto che con determina n. 337 del 17/12/2019 è stato assunto con decorrenza 18/12/2019 il Sis. Del Dotto Matteo e che in data 31/05/2020 ha rassegnato le dimissioni e quindi necessita di provvedere quanto prima alla sostituzione;

Considerato che allo stato attuale l’ufficio sisma conta di un’unica unità dipendente aggregata all’ufficio tecnico come istruttore direttivo tecnico che si occupa anche di amministrativo;

Dato atto che è necessario assumere altra figura professionale da aggregare all’ufficio sisma con professionalità tecnico-amministrativo;

Vista la candidatura spontanea e disponibilità immediata di richiesta di assunzione a tempo determinato del Geom. Giorgio Grifonelli acclarata al ns Prot. 2969 del 01.06.2020;

Che, pertanto, sono stati contattati i nominativi presenti nell’ordine di classificazione della suddetta graduatoria ed il primo nominativo utile e che si è dichiarato disponibile ad accettare l’assunzione presso questo Comune è stato il Sig.Grifonelli Giorgio, nato a Amandola il 25/05/1987, residente a Montefalcone Appennino in C.da San Biagio - Codice Fiscale GRF GRG 87E25 A252A

Che il Sig. Grifonelli Giorgio ha trasmesso la relativa documentazione richiesta per l’assunzione e, quindi, è risultato in possesso di tutti i requisiti per l’accesso al posto in argomento, di categoria Cat. C – pos. econ. C1 -, stabiliti dalla vigente normativa e dal regolamento comunale concernente le modalità di assunzione agli impieghi ed è immune da cause ostative all’accesso a pubblici impieghi;

Che con determina del Responsabile del servizio tecnico n. 92 del 26.06.2020 è stata disposta l’assunzione del Sig. Grifonelli Giorgio, nato a Amandola il 25/05/1987, residente a Montefalcone Appennino in C.da San Biagio n. 5 - Codice Fiscale GRF GRG 87E25 A252A , in qualità di Istruttore tecnico Cat. C – pos. econ. C1 -, per il periodo dal 02/07/2020 al 31/12/2020 eventualmente prorogabile ed approvato lo schema di contratto individuale di lavoro;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 67del 25/11/2019, con la quale si è provveduto ad approvare il programma triennale di fabbisogno di personale 2020/2022;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 25.06.2020 avente per oggetto “ Rettifica programmazione fabbisogno personale”;

VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni ed integrazioni;

Con il presente contratto, redatto in duplice originale, previa approvazione e conferma delle premesse che precedono, SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue.

**ART. 1 “COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO”**

1. L’Amministrazione Comunale di Santa Vittoria in Matenano assume alle proprie dipendenze, con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno, il Sig. Grifonelli Giorgio., come sopra meglio generalizzato, la quale accetta, con il profilo professionale di “**Istruttore Tecnico**” (Categoria C – Posizione economica di primo inquadramento C1) presso l’Ufficio Sisma comunale per far fronte agli adempimenti conseguenti alla gestione dell’emergenza sismica 2016.

**ART. 2 “TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO”**

1. Ai sensi dell’art. 7 del C.C.N.L. 14/09/2000 e dell’art. 1, del D.Lgs. 25/02/2000, n. 61, l’ordinario orario di lavoro settimanale, pari a complessive ore 36 è il seguente:

**giorni feriali - dal lunedi al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.00 e il lunedi e mercoledi con due rientri di tre ore (**salvo diversa disposizione da concordare);

2. Il trattamento economico spettante al dipendente è corrispondente alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche spettanti.

**ART. 3 “DECORRENZA E DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO**

**– PERIODO DI PROVA -”**

1. Il presente contratto di lavoro decorre dal giorno 02/07/2020 e termina il31/12/2020eventualmente prorogabile.

2. L’assunzione è subordinata all’espletamento di un periodo di prova di 4 settimane ai sensi art. 7, comma 9, del CCNL del 14.9.2000. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.

3. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio.

**ART. 4 “OBBLIGO DI ASSUNZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA”**

1. Il dipendente è obbligato ad assumere servizio alla data di decorrenza del rapporto, come convenuta nel precedente art. 3.

2. In caso di inadempimento del suddetto obbligo, senza giustificato motivo, da comunicarsi all’Amministrazione entro i due giorni successivi alla data di decorrenza medesima, adeguatamente comprovato, il presente contratto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1456 del Codice Civile e dell’art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001, si risolverà di diritto e l’Amministrazione sarà libera di attivare le procedure di assunzione che riterrà necessarie o opportune.

3. E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

**ART. 5 “CATEGORIA DI INQUADRAMENTO PROFESSIONALE**

**E TRATTAMENTO ECONOMICO”**

1. Il dipendente è inquadrato nella Categoria “C” – Posizione di primo inquadramento “C1”, di cui al C.C.N.L. del comparto <<Regioni – Autonomie Locali>> del 31/03/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, con il profilo professionale di “Istruttore amministrativo”.

2. Al dipendente è attribuito il corrispondente livello retributivo di cui al vigente C.C.N.L. Comparto personale “Regione - Autonomie Locali”, con la dinamica dei futuri rinnovi contrattuali.

3. A tale retribuzione fondamentale si aggiungono, altresì, le indennità e competenze per salario accessorio, se dovute in relazione alle prestazioni reali di lavoro effettuate. Si aggiungono, inoltre, l’indennità di comparto, la tredicesima mensilità nella misura maturata, l’eventuale assegno per il nucleo familiare ai sensi del D.L. 13/03/1988, n. 69, convertito con modificazioni in Legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni e altri elementi accessori della retribuzione, eventualmente previsti dalle leggi o dai contratti collettivi vigenti.

4. Gli emolumenti sopra evidenziati si intendono al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali nella misura e con le modalità in vigore e sono proporzionali all’entità della prestazione lavorativa.

**ART. 6 “MANSIONI”**

1. Le mansioni assegnate al dipendente sono quelle corrispondenti alla suddetta Categoria “C” ed al profilo professionale attribuito, come indicativamente delineate nelle “DECLARATORIE” – Allegato A - al C.C.N.L. 31.03.1999 che qui si intende espressamente ed integralmente richiamato, quale parte integrante del presente contratto, fatto salvo il principio della esigibilità di tutte le mansioni ascrivibili alla categoria, in quanto professionalmente equivalenti, e fatta comunque salva la facoltà di disposizione del Responsabile del Servizio di appartenenza del dipendente, in ordine ai criteri di organizzazione e agli atti di gestione del personale, anche in riferimento all’art. 52 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed all’art. 3, commi 2 e 3, del C.C.N.L. 31 marzo 1999 sopra richiamato in materia di disciplina delle mansioni.

**ART. 7 “SETTORE DI ASSEGNAZIONE – SEDE DI LAVORO”**

1. Il dipendente è destinato, per lo svolgimento delle sue attività lavorative, presso l’Ufficio Sisma comunale. Gli eventuali ulteriori spostamenti, durante il rapporto di lavoro subordinato, dovuti alle esigenze di servizio, dall’attuale servizio ad altri servizi o settori di attività, avvengono con ordinario ordine di servizio a cura della competente struttura o del competente organo dell’Ente.

2. La sede dell’attività lavorativa del dipendente è individuata presso gli uffici, i locali, gli immobili e gli impianti dell’Amministrazione, oltre che nel territorio comunale di appartenenza.

3. L’Amministrazione comunale si riserva, per esigenze di servizio od organizzative, di impiegare il dipendente anche fuori della sede di servizio come individuata al comma 2. In tal caso al dipendente, ricorrendone i presupposti, sarà corrisposta l’indennità di missione nella misura e con le modalità previste per i dipendenti comunali dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali.

**ART. 8 “DOVERI ED OBBLIGHI”**

1. Nell’espletamento del servizio il dipendente è tenuto al rigoroso rispetto di tutte le disposizioni di legge e contrattuali, delle norme statutarie e regolamentari vigenti nel Comune, nonché all’assunzione di ogni e qualsiasi responsabilità di ordine civile, penale, amministrativa e contabile.

2. Il dipendente è tenuto a prestare l’attività lavorativa con diligenza ed imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.

3. Le violazioni da parte del dipendente dei propri doveri e responsabilità, danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione, previo apposito procedimento, delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti normative in materia.

**ART. 9 “CODICE DI COMPORTAMENTO”**

1. A norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo n. 165/2001, l’Amministrazione, all’atto della sottoscrizione del presente contratto, consegna al dipendente, che ne accusa ricevuta con la sottoscrizione medesima, copia “Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, approvato con Decreto del Ministro della Funzione Pubblica del 28 novembre 2000, e recepito dal C.C.N.L. Comparto regioni-autonomie locali del 22/01/2004 con l’obbligo per il dipendente di uniformarvisi nel corso del rapporto.

**ART. 10 “FERIE”**

1. Il dipendente a tempo determinato ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito come previsto dall’art. 28 CCNL 21/5/2018.

2. I giorni di ferie tutti, come indicati nei commi precedenti, sono comprensivi delle 2 giornate previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937 e s.m.i..

**ART. 11 “PERMESSI – MALATTIA”**

1. Al dipendente sono concessi, a domanda, permessi retribuiti per i casi, debitamente documentati, previsti dalle normative regolamentari e contrattuali nel tempo vigenti.

2. L’assenza per malattia è regolata dalle normative di legge e dalle disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti nel tempo.

**ART. 12 “INCOMPATIBILITA’”**

1. Il dipendente, all’atto della sottoscrizione del presente contratto, rilascia all’Amministrazione dichiarazione scritta di non avere altri rapporti in atto di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

2. Eventuali incarichi da amministrazioni pubbliche o soggetti privati che, ai sensi del citato art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, necessitano di autorizzazione, non potranno essere svolti senza che il dipendente sia stato preventivamente autorizzato dal Comune di Santa Vittoria in Matenano.

**ART. 13 “DOMICILIO”**

1. Ai fini del presente contratto le parti eleggono il proprio domicilio, rispettivamente:

- Il dipendente nella propria residenza sita in Via dei Tigli, 4 – Montegiorgio (FM);

- L’Amministrazione Comunale di Santa Vittoria in Matenano presso la propria residenza municipale in Santa Vittoria in Matenano, Corso Matteotti, 13;

2. Il dipendente è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del proprio domicilio.

**ART. 14 “NORME APPLICABILI – RINVIO”**

1. Per quanto non disciplinato tra le parti, il rapporto di lavoro, instaurato con il presente contratto, è regolato, per gli aspetti sia giuridici sia economici, dalle norme comunitarie, dalle disposizioni di legge, di statuto e di regolamento, nonché dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel tempo vigenti, anche per le cause di risoluzione dello stesso e per i termini di preavviso.

2. A tali normative e disposizioni è fatto espresso rinvio con la sottoscrizione del presente contratto.

3. Tutti gli elementi ed istituti inerenti lo svolgimento del rapporto di lavoro, sino all’estinzione, sono regolati dalle clausole del C.C.N.L. del comparto, di volta in volta vigenti, nonché, ove non fosse contrattualmente regolato, dalle norme generali sul pubblico impiego e del codice civile (Libro V, Titolo II, Capo I).

**ART. 15 “TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”**

1. Al Comune di Santa Vittoria in Matenano, per effetto degli artt. 18, 20 e 112 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., è consentito il trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di lavoro instaurato con il presente contratto, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

2. Il dipendente dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto di lavoro.

3. Ai sensi degli articoli 13 e 24 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, i dati forniti dal dipendente, il cui conferimento è obbligatorio, saranno raccolti presso gli uffici del Comune di Santa Vittoria in Matenano e saranno trattati, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, anche successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la gestione di tale rapporto medesimo. Il titolare del trattamento è il Comune di Santa Vittoria in Matenano.

4. In ogni momento, il soggetto che ha fornito i dati potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

**ART. 16 “ESENZIONE BOLLO E REGISTRAZIONE”**

1. Il presente contratto, composto da n. 9 pagine compresa la presente, è esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 25 della Tabella B) allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e non è soggetto all’imposta di registrazione, ai sensi dell’art. 10 della Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

2. Esso fa stato tra le parti e ha forza di legge.

Letto, confermato e sottoscritto. li 02/07/2020.

***p. il Comune di Santa Vittoria in Matenano***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P.O. Responsabile Ufficio Tecnico - Sisma**  *Vergari Fabrizio* |  | **p. accettazione**  **IL DIPENDENTE**  *Grifonelli Giorgio ………………….* |